

A tutti i
Signori Clienti
loro sedi

Saronno, 20 Dicembre 2011

Oggetto: Circolare del 20.12.2011

Argomento nr. 1) LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA MANOVRA MONTI

La Legge di conversione del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011 - pubblicato nella G.U. n.284 ed in vigore dal 6 dicembre 2011 - è stata definitivamente approvata dalla Camera ed è in attesa di essere pubblicata in G.U..

Il decreto offre alcune agevolazioni alle imprese, tra le quali segnaliamo l'introduzione della c.d. ACE, acronimo di Aiuto alla Crescita Economica, consistente nella possibilità, per le imprese che si autofinanziano e quindi fanno ricorso al capitale di rischio, di dedurre dal proprio reddito un importo percentuale di tale incremento patrimoniale e l'ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo della norma che prevede la possibilità di procedere alla trasformazione delle imposte differite attive in crediti di imposta per i soggetti Ires.

Importante è l'anticipazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'IMP (imposta municipale propria) che dopo il primo biennio di applicazione diventerà IMU (imposta municipale unica) e consistente nella reintroduzione della tassazione sulle proprietà immobiliari, compresa la prima casa. A decorrere dal 2011, inoltre, è introdotta anche un'imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie detenuti all'estero da persone fisiche residenti in Italia.

Viene messa a regime la detrazione del 36% sui lavori di ristrutturazione e prorogata di un solo anno la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici.

Da ultimo segnaliamo come siano state introdotte delle imposte sui beni cosiddetti "di lusso" individuati nelle automobili con potenza superiore ai 185 kW, unità da diporto, aeromobili ed elicotteri, nonché un'imposta straordinaria sui cosiddetti beni scudati.

Nella seguente tavola sinottica, riepilogheremo le misure fiscali di principale interesse per le imprese e i professionisti.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE E ALLE PERSONE FISICHE

ACE - aiuto alla crescita economica

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 viene	Art.1
---	--------------

<p>introdotta un'agevolazione per le imprese consistente nella deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale di eventuali incrementi del Patrimonio netto.</p> <p>L'agevolazione si rende applicabile ai soggetti Ires, alle società di persone e alle persone fisiche in contabilità ordinaria. Per i soggetti Ires, ai fini della determinazione della rendita nozionale del capitale proprio, che rappresenta la quota del reddito di impresa detassata, va considerato l'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010. Per i primi 3 anni l'aliquota da applicare è pari al 3%, mentre, a decorrere dal quarto periodo di imposta verrà determinata con un D.M. da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>Per i soggetti Irpef (società di persone e persone fisiche in contabilità ordinaria), le modalità operative per la fruizione di tale nuova agevolazione saranno stabilite da un apposito decreto di prossima emanazione.</p>	
--	--

Irap - deducibilità dell'Irap relativa al costo del lavoro

<p><u>A decorrere dal periodo di imposta 2012</u> per le imprese e i professionisti è ammesso in deduzione ai fini Ires e Irpef un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile del costo per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti. Sempre a decorrere dal 2012 vengono incrementate le deduzioni Irap fisse per dipendenti di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni, che passano da € 4.600 a un importo di € 10.600, ulteriormente elevate a € 15.200 (rispetto agli attuali € 9.200) per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p>	<p>Art.2</p>
--	---------------------

DETRAZIONI IRPEF/IRES - detrazione del 36% a regime e del 55% prorogata di un anno

<p><u>A decorrere dal 1° gennaio 2012</u> l'agevolazione consistente nella detrazione Irpef del 36% delle spese di manutenzione, restauro o risanamento, nonché ristrutturazione edilizia, effettuate su parti comuni di un edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali va a regime senza più scadenze di termini per il sostenimento delle spese. La detrazione si calcola sulle spese documentate fino ad un importo massimo di € 48.000 per singola unità immobiliare. È confermata la rateazione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi mentre scompare quella abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni.</p> <p>Viene, inoltre, prorogata fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef/Ires del 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico confermando le stesse modalità relative al periodo di imposta 2011. A decorrere dal 1° gennaio 2013 per gli interventi di risparmio energetico sarà riconosciuta la detrazione del 36%.</p>	<p>Art.4</p>
---	---------------------

ISEE - indicatore della situazione economica equivalente

<p><u>Con decreto da emanarsi entro il 31 maggio 2012</u>, verranno riviste le modalità di determinazione e gli ambiti di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Con il medesimo decreto verranno individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 2013 non saranno più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore ad una nuova soglia individuata.</p>	<p>Art.5</p>
<p>Trasformazione delle imposte differite attive in crediti di imposta</p>	
<p>Viene ampliata e modificata la possibilità di trasformare le imposte differite attive in crediti di imposta. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quota di imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di esercizio e derivante dalla deduzione dei componenti negativi relativi all'avviamento e alle attività immateriali sono interamente trasformabili in credito di imposta a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita; - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 non sono deducibili i componenti negativi che hanno originato le imposte anticipate trasformate in crediti. 	<p>Art.9</p>
<p>Regime premiale per favorire la trasparenza</p>	
<p><u>A decorrere dal 1° gennaio 2013</u>, artisti, professionisti, imprese individuali e società di persone ed equiparate potranno beneficiare di alcune agevolazioni. L'accesso a tali agevolazione è condizionato all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fattura e all'accensione di un conto corrente dedicato ai movimenti dell'attività esercitata. Queste agevolazioni, da definirsi con un provvedimento che ne stabilirà anche la decorrenza, potranno consistere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisposizione automatica a cura dell'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva; • anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, abolizione dell'obbligo del visto di conformità per le compensazioni superiori ad € 15.000 ed esonero dalla presentazione delle garanzie per i rimborsi Iva. <p>In più, per coloro che adottano il regime in contabilità semplificata, in aggiunta a queste agevolazioni, sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinazione del reddito Irpef in base al principio di cassa e predisposizione automatica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni dei redditi ed Irap; • esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dal registro dei beni ammortizzabili; • esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dell'acconto Iva. <p>Tale regime agevolato opera solo previa opzione da esercitare nella</p>	<p>Art. 10, commi da 1 a 8</p>

dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione di tale regime, quindi nel modello Unico 2012.	
ACCERTAMENTO E CONTRASTO ALL'EVASIONE	
IMPRESE E PROFESSIONISTI - studi di settore	
<p>I contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultati dall'applicazione degli studi stessi e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; • per effetto del corretto adempimento di cui al punto precedente risultino congrui, anche a seguito di adeguamento, e coerenti, <p>a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2011 potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la preclusione all'accertamento induttivo; • la riduzione a tre anni dei termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva salvo che le violazioni comportino l'obbligo di denuncia d'ufficio per i reati di natura penale previsti dal D.Lgs. n.74/00; • l'assoggettamento ad accertamento sintetico solo se il reddito accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato. 	<p>Art. 10 commi da 9 a 13</p>
IMPRESE E PROFESSIONISTI - nuova sanzione penale	
<p>Viene introdotta una sanzione penale per chi durante un'attività di accertamento ex artt. 32 e 33 del DPR n.600/73, o artt. 51 e 52 del DPR n.633/72, a seguito delle richieste effettuate dagli accertatori, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisce dati o notizie non rispondenti al vero. La disposizione relativa ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se si configurano le fattispecie di cui al D.Lgs. n.74/00.</p>	<p>Art.11, co.1</p>
CONTI CORRENTI - obbligo di comunicazione sulle movimentazioni	
<p><u>A decorrere dal 1° gennaio 2012</u>, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe Tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti nonché l'importo delle operazioni, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore ad € 1.500, e ogni altra informazione relativa a questi rapporti, necessaria ai fini dei controlli fiscali. Tali informazioni potranno essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.</p>	<p>Art.11, commi da 2 a 4</p>

TRACCIABILITÀ - ridotta la soglia per l'uso del contante	
<p><u>Dal 6 dicembre 2011</u> è stato ridotto da € 2.500 a € 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Non costituiscono infrazioni le violazioni commesse tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 riferite alle limitazioni all'uso del denaro contante e di titoli al portatore. È fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore ad € 1.000 di adeguamento a tale nuovo limite o, in alternativa, di estinzione entro il 31 marzo 2012. Limitatamente alle violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione viene elevata al saldo del libretto stesso.</p> <p>Al fine di contrastare l'utilizzo di denaro contante è previsto che entro 3 mesi a decorrere dal 6 dicembre 2011 i pagamenti delle spese da parte delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali debbano essere fatti esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici quali, in via ordinaria, i conti correnti bancari o postali dei creditori o con le modalità prescelte dal creditore. Le pensioni, gli stipendi e ogni altro pagamento, di importo superiore a € 1.000, corrisposto in via continuativa a prestatori d'opera da parte della Pubblica Amministrazione, non possono più essere effettuati con l'utilizzo di denaro contante.</p>	<p>Art. 12, co. 1, 1-bis e 11</p> <p>Art. 12, commi da 2 a 10</p>

FISCALITÀ LOCALE	
IMU - imposta municipale unica	
<p><u>A decorrere dal 2012</u>, viene introdotta, a livello sperimentale, l'imposta municipale propria (Imp), applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; dal 2015 entrerà a regime, diventando la vera e propria Imposta municipale unica (Imu).</p> <p>Presupposto: il presupposto dell'imposizione è il possesso di immobili, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n.504/92, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.</p> <p>Base imponibile: la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore catastale ai fini Ici (D.Lgs. n.504/92) e con rivalutazioni indicate di seguito.</p> <p>Valore dei fabbricati: il valore dei fabbricati è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 5%, i seguenti moltiplicatori:</p> <p>a. 160 per le abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;</p>	<p>Art. 13</p>

- b. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d. **80** per gli uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e. **60** per gli immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5;
- f. **55** per i negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Valore dei terreni: il valore dei terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a **130**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a **110**.

Le aliquote: l'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,3%.

L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,2 %.

L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2%, e può essere ridotta dai Comuni fino a 0,1%.

L'aliquota può essere poi ridotta dai Comuni fino allo 0,4% sull'immobile strumentale d'impresa; se posseduto da soggetti passivi Ires o se è dato in locazione.

Detrazioni: dall'imposta dovuta per la prima casa possono essere detratti € 200. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.

Modalità di versamento: il primo versamento dovrà avvenire entro il 18 giugno 2012 (poiché il 16 cade di sabato).

Sanzioni: le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione relativa alla nuova imposta vengono innalzate da un quarto ad un terzo.

FABBRICATI RURALI - accatastamento

Le domande di variazione della categoria catastale presentate per il riconoscimento della ruralità degli immobili (categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale) fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del

**Art.13, co.
14-bis, 14-
ter e 14-
quater**

<p>requisito di ruralità.</p> <p>I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Nelle more della presentazione della domanda di accatastamento, l'IMU viene corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.</p>	
RES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	
<p><u>A decorrere dal 1° gennaio 2013</u> è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che va a sostituire la Tarsu e la Tia.</p> <p>Soggetti passivi: i soggetti interessati al pagamento del suddetto tributo sono tutti coloro che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, comunque suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comunali condominiali.</p> <p>La tariffa: il tributo è commisurato sulla base di una tariffa, commisurata ad anno solare, che tiene conto delle qualità e quantità dei rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla attività svolta. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 verranno stabiliti i criteri per la determinazione della tariffa che sarà composta da un costo fisso di gestione del servizio e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.</p>	Art.14
ADDIZIONALE REGIONALE - addizionale Irpef regionale	
<p>A decorrere dall'anno d'imposta 2011, viene aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef dallo 0,9% all'1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.</p>	Art.28

TASSA SUL LUSSO	
AUTOMEZZI - addizionale all'imposta di bollo	
<p><u>A decorrere dal 1° gennaio 2012</u> l'addizionale erariale della tassa automobilistica istituita con il D.L. n.98/11 viene inasprita ed è pari a € 20 ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw. L'addizionale si riduce decorsi 5 anni dalla data di costruzione del veicolo, fino a non essere più dovuta per veicoli di oltre 20 anni.</p>	Art.16, co.1 e 15-ter
IMBARCAZIONI - tassa stazionamento imbarcazioni da diporto	
<p><u>A decorrere dal 1° maggio 2012</u> i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite leasing finanziario di unità da diporto che si trovino nei porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche devono versare una tassa annuale di stazionamento su</p>	Art.16, commi da 2 a 10 e

<p>base giornaliera e determinata in funzione della lunghezza delle unità da diporto. La tassa non è dovuta per le unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto. La tassa è ridotta dopo il quinto anno dalla data di costruzione dell'unità da diporto.</p>	<p>15-ter</p>
<p>AEROMOBILI - imposta erariale</p>	
<p><u>A decorrere dal 6 dicembre 2011</u> i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite <i>leasing</i> finanziario di aeromobili devono versare un'imposta erariale in funzione del peso massimo al decollo. Per gli elicotteri l'imposta è dovuta in misura doppia rispetto ad un aereo di pari peso al decollo. L'imposta deve essere versata all'atto di richiesta del rilascio o del rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità.</p>	<p>Art.16, commi da 11 a 15</p>

<p>REDDITO D'IMPRESA</p>	
<p>DISALLINEAMENTO - riallineamento partecipazioni derivanti da operazioni straordinarie</p>	
<p>La possibilità di procedere al riallineamento dei valori civili e fiscali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, relativamente ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni già effettuati, viene estesa alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. L'imposta sostitutiva per il riallineamento è dovuta in 3 rate di pari importo da versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ la prima entro il versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2012; ➔ la seconda e la terza entro il termine di versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2014. <p>Gli effetti del riallineamento decorreranno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.</p>	<p>Art.20</p>

<p>VARIE</p>	
<p>Imposta straordinaria sulle attività scudate</p>	
<p><u>A decorrere dall'anno 2011</u> è dovuta un'imposta di bollo speciale annua dello 0,4% sulle attività che sono state oggetto di rimpatrio, ai sensi del D.L. n.78/09 e del D.L. n.350/01. L'imposta di bollo è dovuta nella misura dell'1% per l'anno 2012 e dell'1,35% per l'anno 2013. L'imposta viene trattenuta dagli intermediari abilitati o, in alternativa, versata a cura degli stessi con</p>	<p>Art. 19, commi da 6 a 12</p>

<p>provvista ricevuta dal contribuente entro il 16 febbraio di ciascun anno, con riferimento al valore delle attività segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>Per il solo versamento da effettuare entro il 16 febbraio 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.</p> <p>Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari all'1%.</p>	
<p>Imposta sugli immobili situati all'estero</p>	
<p><u>A decorrere dal 2011</u> è istituita un'imposta sul valore degli immobili detenuti da persone fisiche residenti nello Stato ubicati all'estero e a qualsiasi uso destinati. Soggetto passivo è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le disposizioni attuative, fermo restando che l'imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.</p>	<p>Art. 19, commi da 13 a 17 e 23</p>
<p>Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero</p>	
<p><u>A decorrere dal 2011</u> è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le disposizioni attuative, fermo restando che l'imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.</p>	<p>Art. 19, commi da 18 a 23</p>
<p>Imposta di bollo sugli estratti conto bancari</p>	
<p><u>A decorrere dal 1° gennaio 2012</u> l'imposta di bollo sugli estratti conto</p>	<p>Art. 19,</p>

bancari annuali relativi a soggetti diversi dalle persone fisiche è elevata a € 100, mentre per le persone fisiche viene confermato in € 34,20.	comma 1
Interessi e commissioni sugli sconfinamenti bancari	
<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione è previsto che i contratti di apertura credito possono prevedere, a carico del cliente, solamente una commissione onnicomprensiva, non superiore allo 0,5% trimestrale e determinato in funzione della somma messa a disposizione e della durata dell'affidamento. Inoltre, è previsto che possa essere determinato un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.</p> <p>In caso di sconfinamento per assenza di affidamento o superamento del limite di fido è applicabile una commissione di istruttoria veloce in misura fissa, espressa in valore assoluto e un tasso di interesse debitore sullo sconfinamento.</p>	Art.6-bis

Aumento aliquota Iva	
In parziale modifica a quanto stabilito con la Manovra correttiva di cui al D.L. n.98/11, in caso di mancata entrata in vigore entro il 30 settembre 2012 della riforma fiscale consistente nella razionalizzazione del regime di esenzioni, esclusioni e favori fiscali che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, è previsto a decorrere dal 1° ottobre 2012 l'incremento delle aliquote Iva del 10% e del 21% di due punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente aumentate dello 0,5%.	Art.18

LAVORO E PREVIDENZA	
ARTIGIANI E COMMERCianti - aumento contributivo	
Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome Inps saranno incrementate per l'anno 2012 dell'1,3% ed in seguito dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.	Art.24 co.23
ORDINI PROFESSIONALI - casse previdenziali	
Le casse previdenziali hanno l'obbligo, entro il 30 giugno 2012, di adottare misure per assicurare l'equilibrio del saldo previdenziale; in caso contrario scatterà per tutti gli iscritti il contributivo pro-rata ed inoltre, limitatamente al biennio 2012-2013, un contributo di solidarietà dell'1%, a carico dei pensionati.	Art.24 co.24
IRPEF - tassazione separata Tfr	
Le indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti e assimilati,	Art.24,

nonché, in ogni caso i compensi e le indennità percepiti dagli amministratori delle società di capitali, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, non sono ammesse a tassazione separata per l'importo complessivamente eccedente un milione di euro. Tale eccedenza concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.

co.31

Argomento nr. 2) APPROFONDIMENTO MANOVRA SALVA ITALIA - LE NOVITA' IN MATERIA DI CONTANTI

Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che al fine di **contrastare l'evasione il decreto salva Italia ha previsto nuove disposizioni in materia di uso del denaro contante**. In particolare, è stato disposto un ulteriore **abbassamento della soglia relativa all'utilizzo del denaro contante**: per effetto della modifica introdotta dall'art. 12 del DL 201/2011 (c.d. Decreto "Salva Italia") è **vietato, a decorrere dal 6 dicembre 2011, il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari/ postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro**. In sede di conversione in legge del DL 201/2011, è previsto che non costituiscono infrazione le violazioni commesse (riferite alle nuove limitazioni), nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012. Inoltre, anche **i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a mille euro dovranno essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo entro il 31.03.2012**. E' previsto, infine, un **inasprimento delle sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni**.

Premessa

Le **nuove regole concernenti i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante**, nonché all'utilizzo di assegni "liberi" e libretti al portatore introdotte dal DL n. 201/2011, così come risulta modificato dagli emendamenti approvati in sede di conversione (iter attualmente in corso presso il Senato), hanno ridotto il **limite di utilizzo legale dei contanti, come mezzo di pagamento, portandolo a 1.000 euro**.

Dall'entrata in vigore del decreto (6 dicembre 2011), infatti, **non è più possibile effettuare pagamenti in contanti tra soggetti diversi (anche se privati) di importo pari o superiore a Euro 1.000** e sono **parimenti vietati i trasferimenti di importo inferiore alla citata soglia quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge** (c.d. operazioni frazionate). E' stata in tal modo nuovamente **abbassata la precedente soglia di euro 2.500**, con l'evidente finalità non solo di prevenire il fenomeno del riciclaggio, ma anche di contrastare l'evasione fiscale. **Analogo divieto riguarda il trasferimento, a qualsiasi titolo, di libretti di risparmio bancari o postali al portatore o altro titolo al portatore, di importo pari o superiore a Euro 1.000**.

L'evoluzione normativa in materia di uso del contante

La regolamentazione contro il riciclaggio di denaro ha previsto che non possano essere effettuati trasferimenti:

- di denaro contante;
- di titoli al portatore (assegni liberi, libretti di risparmio, certificati di deposito);

tra soggetti diversi (privati, persone fisiche o società) al di sopra di una soglia limite, nel tempo modificata verso il basso.

Segnaliamo che i limiti di trasferimento nel tempo sono stati modificati come segue:

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE		
Periodo	Limite	Fonte normativa
dal 1991 al 29.4.2008	euro 12.500	Legge 197/1991
dal 30.4.2008 al 24.6.2008	euro 5.000	D.L. 223/2006
dal 25.6.2008 al 30.5.2010	euro 12.500	D.L. 112/2008
dal 31.5.2010 al 12.8.2011	euro 5.000	D.L. 78/2010
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	euro 2.500	D.L. 138/2011
Dal 6.12.2011	euro 1.000	D.L. 201/2011

Le novità introdotte dal DL n. 201/2011 e modifiche in sede di conversione

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. "manovra Monti", ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011 (entrata in vigore della disposizione in commento), da un importo pari o superiore ad Euro 2.500,00 ad un importo pari o superiore ad Euro 1.000,00, il limite relativo:

- all'utilizzo del denaro contante;
- all'emissione di assegni "trasferibili" (o "liberi");
- al saldo dei libretti di deposito al portatore.

OSSERVA

La disposizione in commento vieta, in altre parole, il **trasferimento di denaro contante** (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra **soggetti diversi**, per importi pari o superiori a 1.000,00 euro, con l'effetto che, per tali trasferimenti, è **necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.**

La norma in commento dispone, inoltre, che:

LE NUOVE DISPOSIZIONI DOPO LE MODIFICHE DEL DL N. 201/2011	
Assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00	Devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Assegni circolari, i vaglia cambiari e postali di importo inferiore ad Euro 1.000,00	Possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità.
Saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore	Non può essere pari o superiore ad Euro 1.000,00.
Libretti con saldo pari o superiore ad Euro 1.000,00	Devono essere estinti ovvero, il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore ad Euro 1.000,00, entro il prossimo 31.03.2012.

Per effetto della modifica introdotta dal DL 201/2011 è, innanzitutto, disposto che:

- ➔ è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad Euro 1.000,00;
- ➔ il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento di denaro contante può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

OSSERVA

Il divieto in parola trova applicazione altresì per i trasferimenti a titolo gratuito con l'effetto che, anche una donazione, un lascito ereditario, un'offerta, un prestito tra amici e parenti dovrà seguire la regola del contante.

Il frazionamento "strumentale" dei pagamenti

Riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante evidenziamo che per effetto del DLgs. 151/2009 (c.d. "correttivo antiriciclaggio"):

- il divieto riguarda il valore oggetto di trasferimento considerato nel suo complessivo ammontare;
- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l'ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi "inferiori alla soglia" sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificialmente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

Sanzioni applicabili

La violazione dei limiti in esame implica una sanzione amministrativa pecuniaria - ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 231/2007 - dall'1% al 40% dell'importo trasferito (fatta salva l'efficacia degli atti), con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante. La sanzione è dal 5% al 40% dell'importo trasferito, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro

Riguardo al **saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore superiori a 1.000 euro** è prevista una sanzione dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

Si applica una sanzione dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore nei casi previsti dall'articolo 49 comma 12-13 del D.Lgs. n. 231/2007, ovvero:

- libretti di deposito bancari o postali al portatore con **saldo pari o superiore a euro mille**, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto;
- **trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore senza comunicazione del cedente.**

Evidenziamo che secondo quanto previsto originariamente dall'articolo 58 comma 7 bis del D.Lgs. n. 231/2007 viene prevista una sanzione minima non inferiore ad Euro 3.000. Pertanto, in relazione alle violazioni di importo inferiore a 3.000 euro si rischiava l'applicazione di una sanzione superiore all'importo trasferito o al valore depositato. Sul punto va, tuttavia, rilevato che con il DL n. 201/2011 viene "razionalizzata" tale sanzione: secondo quanto previsto dal nuovo comma 7 bis, infatti, **per le violazioni di importo complessivamente superiore a 3.000 euro relative a un libretto di deposito** (sia in caso di

saldo superiore alla soglia consentita sia in caso di trasferimento) la **sanzione è pari al saldo del libretto stesso**. Viene quindi limitata in maniera rilevante l'applicazione del "minimo edittale" disposto dal comma 7 bis in relazione ai **libretti di deposito**. Per effetto delle nuove disposizioni, quindi, qualora un soggetto detenga oltre il prossimo 31.03.2012 un libretto con **saldo pari a 1.100 euro** pagherà una **sanzione pari all'intero importo del libretto**. In assenza della nuova disposizione il proprietario del libretto avrebbe dovuto pagare una **somma di 3.000 euro, ben al di sopra dell'importo del libretto stesso**.

Evidenziamo che **la sanzione prevista dall'articolo 58 in relazione ai trasferimenti è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati ed, in particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro**. In tali casi, la sanzione è aumentata di cinque volte.

La sanatoria

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 12 del DL n. 201/2011 - così come modificato dagli emendamenti proposti in sede di conversione e attualmente approvati dalla Camera dei Deputati - **alcune infrazioni commesse dal 06.12.2011 fino al 31.01.2012 non vengono considerate violazioni della disciplina antiriciclaggio**. In particolare, si tratta delle seguenti ipotesi previste dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007:

- **trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille;**
- **assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro mille senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;**
- **rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro mille senza richiesta, per iscritto, dal cliente;**
- **saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore pari o superiore a euro mille;**
- **libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille, alla data del 31.03.2011 (se istituiti antecedentemente all'entrata in vigore del DL.**

Altre novità

Il **Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono** con apposita convenzione, da stipulare entro **tre mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le **caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base.**

In caso di **mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine**, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono **fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.** Con la medesima convenzione è stabilito **l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.**

La convenzione individua le **caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:**


- ➔ **inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni**, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita;
- ➔ **struttura dei costi semplice**, trasparente, facilmente comparabile;
- ➔ **livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziari** e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;
- ➔ **le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.**

OSSERVA

Il rapporto di conto corrente è **esente dall'imposta di bollo nei casi di soggetti appartenenti a fasce svantaggiate.**

Evidenziamo, infine, che **secondo quanto previsto dal decreto salva Italia se la convenzione prevista non è stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto**, le caratteristiche del conto corrente sono **individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.



Dr. Lodovico Scolari